



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3**

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 - CONFERMA

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala comunale "Rosa Barberis" di Via Roma, 41 convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
TOSI SIMONE	SINDACO	Presente
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	Assente
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
MARTINO FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
PLATINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIANI MARINA	CONSIGLIERE	Assente
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE REGIS MILANO DOTT. MICHELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 3 del 21.02.2023

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF ANNO 2023 - Conferma

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa;

Premesso:

- che nel richiamare i commi 10 e 11 dell'art. 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.08.1998, n. 191, ha provveduto alla "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF", a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 15 giugno 1998, n. 191 e s.m.i.;

Considerato che:

- questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 02.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 01.01.2007 stabilendo in 0,50 (zero virgola cinque) punti percentuali l'aliquota;

- l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata riconfermata dal 2008 al 2018 nella misura dello 0,50%;

- che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dal comma 142, lett. c) della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), dispone che l'addizionale oggetto del presente provvedimento è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917 e s.m.i.;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto:

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, differito nei termini al 30/04/2023, con decreto del Ministero dell'Interno;

- che rispetto a detta data questo Comune ritiene di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Considerato che in vista di detta previsione, in ogni caso prevale l'attuale dispositivo normativa dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e s.m.i, unitamente alla previsione dell'art. 172, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo la necessità a seguito dell'eventuale approvazione di provvedimenti in variazione della Legge di Bilancio 2022 e successivi provvedimenti;

Visto l'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha demandato al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I. e dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. con il relativo regolamento;

Dato atto che ai sensi dell'art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha esteso all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che non ha trovato conferma per gli anni successivi;

Considerato che è intendimento in ogni caso di questa Amministrazione, per l'anno 2023, confermare le medesime fasce dei meno abbienti con un trattamento di favore, ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, mantenendo la medesima soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di confermare il Regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale all'IRPEF, fissando per l'anno 2023 le sotto riportate aliquote, di compartecipazione all'addizionale nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e con le aliquote di seguito specificate, al netto degli oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000,00 fermo restando che, al di sopra di detto limite, l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile:

- 0,40 % per redditi fino a € 15.000,00
- 0,65 % per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00
- 0,80 % per redditi oltre € 28.001,00

Atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso, altresì, che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e in saldo e che l'acconto è fissato nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota ai redditi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 142, lett. c), della legge 27/12/2006, n. 296;

Ricordato che, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura dell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera e del regolamento che fissino eventualmente misure diverse, sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Precisato inoltre che le delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF producono efficacia dalla data di pubblicazione nel sito del M.E.F. e ciò ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 159 del 01.10.2007 collegato alla Finanziaria 2008, convertito dalla legge n. 222/2007;

Dato atto che sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000 recanti la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere del Responsabile di servizio finanziario, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Su proposta del Sindaco;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese.

D E L I B E R A

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2023 secondo le seguenti aliquote, con soglia di esenzione fino ad € 10.000,00:

- 0,40 % per redditi fino a € 15.000,00
- 0,65 % per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00
- 0,80 % per redditi oltre € 28.001,00

2) Di demandare al Servizio finanziario la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 15-bis del d.l. 34/2019 convertito nella legge 28.06.2019 n. 34;

3) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023, come disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i..

===

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SIMONE TOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica Amm.** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-02-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONE TOSI

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-02-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONE TOSI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data del 14-03-2023 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, lì, 14-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, lì, 14-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. MICHELE REGIS MILANO)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 21-02-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Agrate Conturbia, lì 14-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO